



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 33 DEL 09-03-2021

Reg. generale n. 185 del 09-03-2021

Oggetto:	IGIENIZZAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PRESSO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che è in corso un'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (efficace fino al 05/03/2021), contenente *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ...”* ed in particolare l'Allegato 8, sezione 1.2, il quale dispone, in relazione all'apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini ed adolescenti: *“Il gestore deve: 1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica delle superfici più toccate, con detergente neutro”*;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 (in vigore dal 06/03/2021 ed efficace fino al 06/04/2021), contenente *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”* ed in particolare l'Allegato 8, sezione 1.2, il quale dispone, in relazione all'apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini ed adolescenti: *“Il gestore deve: 1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica delle superfici più toccate, con detergente neutro”*;

DATO ATTO che al fine di limitare il rischio di contagio ed in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, si rende necessario provvedere ad una periodica igienizzazione delle attrezzature ludiche installate nei parchi e giardini pubblici;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'individuazione di un operatore economico disponibile ad eseguire un adeguato intervento di sanificazione in tempi brevi;

RITENUTO, quindi, dover procedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di*

selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

- art. 1, c. 1: *“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)”;*
- art. 1, c. 2: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. (..)”;*

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'articolo 26, comma 3 e 3-bis della legge n. 488/1999 ss.mm.ii. in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 ss.mm.ii. così come modificato dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (di conversione del D.L. 95/2012), circa l'obbligo di effettuare acquisti sotto soglia comunitaria tramite il mercato elettronico di Consip S.p.A., lasciando comunque la possibilità di effettuare acquisti al di fuori di tale mercato qualora i prodotti da acquistare non fossero presenti sullo stesso;
- l'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui venivano apportate ulteriori modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restringendo l'obbligo di ricorso al mercato elettronico agli *“acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario”;*

ATTESO che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia (€ 5.000,00) di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella nuova formulazione, non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico;

DATO ATTO che:

- COSMARI s.r.l., gestore del servizio integrato dei rifiuti, svolge già, nell'ambito del contratto di servizio sia le operazioni di igienizzazione dell'ascensore inclinato di collegamento tra il parcheggio di Valchiusa ed il centro storico sia la disinfezione antibatterica e virucida delle strade pubbliche, piazze e marciapiedi del territorio comunale;

- gli operatori di tale società sono, quindi, presenti quotidianamente sul territorio, anche per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, anche all'interno di parchi e giardini;
- con propria determinazione n. 77/369 dell'11/06/2020 la società stessa veniva incaricata dell'igienizzazione delle attrezzature ludiche installate in parchi e giardini pubblici per il periodo giugno/dicembre 2020 al costo di € 500,00 oltre IVA mensili, con le seguenti frequenze:
 - parchi e giardini Capoluogo – Passo di Treia – Chiesanuova – Camporota: lunedì, giovedì e sabato;
 - aree verdi San Lorenzo: lunedì e sabato;
- Cosmari s.r.l. ha continuato ad effettuare il servizio anche nell'anno 2021 senza soluzioni di continuità;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente alla determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, e in particolare il disposto del punto 4.2.2 relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00;

ACCERTATA, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- l'assenza di annotazioni sul Casellario ANAC tramite consultazione in data 09/03/2021;
- la regolarità contributiva mediante Durc On Line prot. INPS_24996731 del 22/02/2021, con scadenza di validità prevista per il 22/06/2021;
- l'assenza di violazioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite visura C.C.I.A.A. del 09/03/2021;

RITENUTO, quindi, dover procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, alla ratifica dell'affidamento dell'intervento di igienizzazione delle attrezzature ludiche di parchi e giardini a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, alla società COSMARI s.r.l. di Tolentino (MC), per l'importo € 500,00 più IVA 22% mensili, per il periodo gennaio-aprile 2021;

CHIARITO che la copertura delle maggiori spese, stimate in € 2.440,00, avverrà attraverso l'utilizzo del fondo funzioni fondamentali, riconosciuto ai comuni per far fronte alle minori entrate e maggiori spese per l'emergenza sanitaria COVID-19;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta società tramite DURC on-line prot. INPS_24996731 del 22/02/2021, con scadenza di validità al 22/06/2021;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del

Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTO l'articolo 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di igienizzazione delle attrezzature ludiche installate in parchi e giardini pubblici a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, all'operatore economico COSMARI s.r.l. di Tolentino (MC), per l'importo mensile di € 500,00 oltre IVA e per il periodo gennaio-aprile 2021;
3. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 2.440,00 al capitolo 161212 del bilancio corrente esercizio, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
4. di DARE ATTO che la copertura delle maggiori spese, stimate in € 2.440,00, avverrà attraverso l'utilizzo del fondo funzioni fondamentali, riconosciuto ai comuni per far fronte alle minori entrate e maggiori spese per l'emergenza sanitaria COVID-19;
5. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è dare attuazione a disposizioni legislative finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'epidemia sanitaria in corso;
 - l'oggetto del contratto è l'igienizzazione periodica delle attrezzature ludiche installate in parchi e giardini pubblici;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
6. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Geom.

Giampaolo Acciarresi, Istruttore direttivo tecnico presso il 3° Settore;

7. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 10-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 10-04-2021

Treia, 26-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 26-03-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
